



COMUNE DI URBINO
Settore Economico Finanziario
Servizio Finanziario

Chiarimenti del 11.11.2015 Avvalimento

Quesito

OGGETTO: Procedura aperta ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio comunale pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, della correlata tassa rifiuti giornaliera e dei canoni patrimoniali concessori non ricognitori – Richiesta delucidazioni.

La sottoscritta ditta ...Omissis... in relazione al bando di gara emarginato all'oggetto essendo interessata alla partecipazione è con la presente a richiedere Vostri cortesi chiarimenti in ordine a quanto stabilito nel predetto documento nella parte dedicata all'istituto dell'avvalimento.

Nello specifico la scrivente ditta è a richiedere conferma circa la legittimità di potere ricorrere all'istituto dell'avvalimento per quanto concerne il soddisfacimento del requisito indicato al punto 3.2.1 del Disciplinare di Gara, riguardante il possesso di un capitale sociale di Euro 5.000.000,00, ferma restando la iscrizione da parte della scrivente all'Albo dei Concessionari, in ottemperanza anche a quanto chiarito da consolidata giurisprudenza - a titolo meramente esemplificativo si veda la sentenza n. 5874 del 09/12/2013 emessa dal Consiglio di Stato, la sentenza del 10/10/2013 C-94/12, emessa dalla Corte di Giustizia UE, della sentenza n. 559/2012 pronunciata dal TAR Puglia, Lecce e quelle emesse dal TAR Campania, Salerno n. 813/2011 e n. 644/2011 e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5496/2011 – che qualificano il requisito del capitale sociale alla medesima stregua di quelli di natura economico finanziaria e/o tecnica professionale per i quali è attuabile l'utilizzo dell'avvalimento (art. 49 D.lgs. 163/2006).

Relativamente a quanto su evidenziato, la scrivente Ditta richiede formale conferma all'attuazione della procedura di avvalimento del capitale sociale.

Risposta

Relativamente a quanto sopra richiesto si precisa che il possesso di capitale sociale di euro 5.000.000,00 è presupposto legale previsto dalla normativa vigente per l'iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art. 53 del D.Lgs 446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i., in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e quindi per il Comune di Urbino. Pertanto è stato correttamente previsto e qualificato nel disciplinare di gara come **requisito di idoneità professionale** al punto 3.2.1. .

Deve quindi richiamarsi quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 3.2.4 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI, il quale prevede che :

“Per i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 3.2.1:

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppanti o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale in questione.

b) nell’ipotesi di consorzi cooperativi, artigiani, stabili di cui all’art.34,lett. b) c) del Codice il requisito deve essere posseduto sia dal consorzio sia dalle ditte esecutrici.”

Ne consegue pertanto che in caso di partecipazione alla procedura nelle ipotesi sopra considerate il requisito del possesso del capitale sociale nella misura richiesta per l’effettuazione delle attività oggetto di gara , ovvero euro 5.000.000.000, deve essere **comunque** posseduto singolarmente e per intero da ciascuno dei partecipanti.

E’ esclusa pertanto l’ipotesi di avvalimento c.d. “interno” del suddetto requisito del capitale sociale da parte di un concorrente in virtù del possesso dello stesso da parte di altro concorrente facente parte del raggruppamento/aggregazione/consorzio.

Tuttavia, riconoscendo in senso lato al requisito medesimo natura economico-finanziaria, si ritiene che lo stesso possa rientrare fra quelli oggetto dell’istituto in questione e che sia quindi possibile per un concorrente, sia in partecipazione singola sia plurisoggettiva, il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 163/2006 c.d. “esterno” da parte di altra impresa ausiliaria terza, ferma restando la iscrizione all’Albo dei Concessionari da parte di tutti i concorrenti.

Si rammenta in tal caso il rispetto di quanto indicato al punto 10.2.6 del disciplinare di gara .

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Rag. Ornella Valentini

